

Send. 2748/16

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di pace di Bari, avv. Marilia Bonelli ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 6978 Ruolo Generale 2016

TRA

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Stanisci,

**ATTORE**

**CONTRO**

**Ryanair Limited**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Dubin (Irlanda) in Airside Business Park,

**CONVENUTO**


In applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 cpc, come modificato dalla L. 69/09, applicabile ai giudizi pendenti, dal contenuto della sentenza è stata omessa l'esposizione dello svolgimento del processo.

Sulla conclusione delle parti, la causa viene decisa come di seguito.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda attorea è fondata e va accolta.

I fatti posti a fondamento della domanda attorea non hanno trovato contestazione circa il loro verificarsi, consistenti nell'accertato rinvio sino al giorno seguente della partenza dall'aeroporto di Treviso a Bari, con orario di partenza previsto per il giorno 06/04/2016 alle ore 16,50. Il volo è stato poi effettuato il giorno 07/04/2016 alle ore 11,00. Parimenti non vi è contestazione che l'attrice fosse titolare di biglietto di viaggio emessi da Ryanair L.td, avendo allegato in fascicolo di parte copia del biglietto aereo.



In mancanza di prova contraria, si ritiene provato l'inadempimento contrattuale della convenuta a causa della cancellazione del volo per cause non eccezionali. Non vi è dubbio che l'attrice, quale consumatore, sia stata sottoposta all'evidente disagio derivante dalla cancellazione del volo, e rinvio dello stesso da un giorno all'altro.

Tali circostanze fanno ritenere applicabile il Regolamento Comunitario n. 261/2004 in materia di Diritti del Passeggero, recepito dall'ENAC e pertanto vincolante per il vettore. Alla stregua dello stesso, l'attrice ha diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 lett.c) del Reg. CE, che nel caso di specie è determinata in € 250,00 per passeggero.

Parte attorea ha inoltre provato per testi che l'inatteso ed ingiustificato rinvio di un giorno del volo di cui sopra, ha comportato per la stessa una perdita di guadagno consistente nell'impossibilità da parte del professionista legale di assistere il proprio cliente in un importante incontro di lavoro, già fissato per il giorno 7/04/16 in Ostuni presso la sede dell'azienda.

Il relativo danno viene liquidato in via equitativa in € 480,00.

La domanda viene pertanto accolta per la complessiva somma di € 730,00 oltre interessi legali.

Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto al pagamento delle spese legali, liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] nei confronti di Ryanair L.td, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:



1) dichiara il convenuto responsabile del danno subito dall'attrice e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore della stessa, della complessiva somma di € 730,00 oltre interessi legali;

2) condanna il convenuto al pagamento delle spese legali, che vengono liquidate in complessivi € 343,00 (di cui € 300,00 quale compenso professionale per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria ed € 43,00 per spese documentate) oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP.

Sentenza esecutiva per legge.

Bari, 12 dicembre 2016

Il Giudice di pace  
avv. Marilia Bonelli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
Deposita in cancelleria il  
12 DIC. 2016  
IL C. P. ...  
Dr. Domenico POLITO